

*Legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3*  
*Modificata con legge regionale 25 agosto 1989, n. 9*  
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO  
NELL'AMBITO UNIVERSITARIO

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**

**Finalità**

La Regione garantisce il diritto allo studio nell'ambito universitario inteso a rimuovere, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione, gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono agli studenti capaci e meritevoli l'accesso e la frequenza ai corsi universitari e post-universitari, consentendo il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione, di cultura e di preparazione professionale. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità con gli obiettivi posti dal piano di sviluppo regionale e dalla programmazione regionale e nel rispetto del pluralismo delle istituzioni. La Regione collabora con le Università e gli Istituti di Istruzione Superiore per la migliore realizzazione delle finalità di cui al precedente I comma, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, garantite rispettivamente dagli artt. 117 e 33 della Costituzione.

**Art. 2**

**Tipologia degli interventi**

Per garantire il diritto allo studio nell'ambito universitario si provvede mediante:

- a) assegni di studio in servizi ed in denaro;
- b) strutture abitative e servizio mensa;
- c) borse di studio;
- d) servizi per la consulenza e l'orientamento, attività culturali, editoriali, librerie ed audiovisive, attività turistiche nonché i servizi di trasporto, assistenza sanitaria;

e) attività sportive;

f) ogni altra forma di assistenza morale e materiale che non sia contraria ai fini istituzionali dell'Ente.

Le modalità di fruizione di cui ai punti e) ed f) del precedente comma sono indicate nel regolamento dei servizi approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

### Art. 3

#### Destinatari - Categorie protette

Destinatari delle varie forme di assistenza, fatte salve le specifiche regolamentazioni di cui ai successivi articoli della presente legge sono:

– gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione, di perfezionamento delle scuole dirette ai fini speciali o a quelli di dottorato di ricerca presso le Università e gli Istituti di Istruzione universitaria statali e non statali aventi sedi principali nel territorio regionale, anche se i predetti corsi vengono svolti in altre Regioni;

– gli studenti regolarmente iscritti alle Accademie di Belle Arti;

– gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli a cui lo Stato ha riconosciuto la qualifica di rifugiati politici, nei limiti della vigente legislazione statale, nonché delle condizioni previste dagli impegni internazionali.

Nell'ambito della Regione è garantita la parità di trattamento a tutti gli studenti universitari indipendentemente dalla Regione di provenienza.

Gli studenti appartenenti alle categorie protette previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge possono beneficiare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione degli E.D.I.S.U. (Enti regionali per il diritto allo studio Universitario) di assistenza diretta in servizi, anche attraverso la dotazione, su richiesta degli interessati, di attrezzature specialistiche e materiale differenziato, fino al compimento del corso di studi intrapreso.

Tali interventi sono cumulabili con l'eventuale attribuzione di assegno di studi in servizi o in danaro.

## TITOLO II - ASSETTO ISTITUZIONALE

### Art. 4

#### Ente regionale per il diritto allo studio universitario

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, sono istituiti, a norma dell'articolo 69 dello Statuto della Regione Campania, gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario (E.D.I.S.U.) con sede nel capoluogo della provincia in cui operano o saranno istituiti Università e/o Istituti Universitari Statali.

Pertanto sono istituiti:

- a) l'E.D.I.S.U. degli studenti iscritti all'Università agli Studi di Napoli, all'Istituto Superiore di Magistero Suor Orsola Benincasa ed alla Accademia delle Belle Arti di Napoli (E.D.I.S.U. di Napoli 1);
- b) l'E.D.I.S.U. degli studenti iscritti all'Istituto Universitario Orientale, all'Istituto Universitario Navale ed all'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) - (E.D.I.S.U. Napoli 2);
- c) l'E.D.I.S.U. degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Salerno (E.D.I.S.U. Salerno).

Gli Enti sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e vengono regolamentati dalle norme della presente legge.

### Art. 5

#### Organi

Gli organi dell'E.D.I.S.U. sono:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### Art. 6

#### Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni di esso e soppintende a tutte le attività.

In casi straordinari ed urgenti, il Presidente o, in caso di impe-

dimento, il Vice Presidente, ove non sia possibile convocare il Consiglio, adottano, su proposta del Direttore Generale dell'Ente, i provvedimenti di competenza del Consiglio, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza del Consiglio.

### Art. 7

#### Composizione del Consiglio di Amministrazione

I Consigli di Amministrazione degli E.D.I.S.U. sono composti:

- a) per l'E.D.I.S.U. di Napoli 1: dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli, dal Direttore dell'Istituto di magistero "Suor Orsola Benincasa" e dal Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, o loro rispettivi delegati;
  - per l'E.D.I.S.U. di Napoli 2 dal Rettore dell'Istituto Universitario Orientale, dal Rettore dell'Istituto Universitario Navale e dal Presidente dell'ISEF, o loro rispettivi delegati;
  - per l'E.D.I.S.U. di Salerno: dal Rettore dell'Università di Salerno o suo delegato;
- b) da n. 5 componenti designati dal Consiglio Regionale;
- c) da n. 4 docenti universitari, di cui 2 ordinari e 2 associati più un ricercatore eletto dai rispettivi corpi elettorali;
- d) da n. 5 rappresentanti degli studenti.

I componenti di cui alle lettere c) e d) sono eletti con le modalità previste dalle norme del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e dalle leggi 14 ottobre 1974, n. 525 e 24 dicembre 1976, n. 888.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale dell'Ente. I Consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica tre anni.

Il Presidente della Giunta regionale, in sede di prima attuazione, invita gli Enti interessati alla designazione o elezione dei componenti innanzi elencati, fissando il termine di 90 giorni entro il quale devono pervenire le indicazioni. Trascorso tale termine, costituisce, con proprio decreto, il Consiglio di Amministrazione degli E.D.I.S.U. che sarà composto dai soli

membri di cui è pervenuta la designazione, qualora sia pervenuta almeno la maggioranza delle designazioni richieste; con riserva di integrare, con successivi decreti, il Consiglio stesso.

Nella ipotesi che le rappresentanze comprendano corpi elettorali di pari categoria ma appartenenti a più Atenei e/o Istituti Universitari, la convocazione dei comizi elettorali avverrà tramite atti promossi dal Rettore, Presidente e/o Direttore della sede di studio cui afferisce il maggior numero di iscritti. In tal caso le liste dovranno essere uniche per ciascun corpo elettorale.

Le cariche di Consigliere regionale, provinciale e comunale, di Presidente dei Consigli di Circoscrizione, delle Comunità Montane e delle UU.SS.LL. sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione degli E.DI.SU. nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo.

L'incompatibilità si estende a tutti coloro che abbiano in corso contratti nonché liti con la Regione Campania o con gli E.DI.S.U.

## Art. 8

### Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'E.DI.S.U. elegge a scrutinio segreto il Presidente scelto tra i componenti del Consiglio stesso esclusi quelli di cui al punto d) del precedente art. 7.

L'elezione del Presidente avviene sulla base di candidature fatte pervenire alla presidenza dell'E.DI.S.U. almeno due giorni prima della riunione.

Nelle prime due votazioni è richiesta la maggioranza dei componenti del C.d'A., nelle successive è sufficiente la maggioranza dei presenti.

Con le stesse modalità di votazione di cui al comma precedente il Consiglio elegge tra gli stessi componenti un Vice Presidente.

Il Consiglio, inoltre, delibera:

- lo Statuto dell'Ente e le sue modifiche;

- il Bilancio di previsione e le relative variazioni;
- il rendiconto finanziario e patrimoniale;
- i programmi ed i piani annuali e pluriennali;
- la regolamentazione per la gestione del personale e per la fruizione dei servizi;
- la proposta di pianta organica del personale e dei servizi, da sottoporre all'esame della Giunta per l'approvazione del Consiglio regionale;
- il regolamento di amministrazione e contabilità;
- le convenzioni, i contratti e la determinazione delle tariffe;
- i bandi di concorso;
- l'accensione ed estinzione di ipoteche sui beni di proprietà;
- la proposta alla Giunta regionale di acquisto e alienazione di immobili;
- le locazioni ultranovennali di immobili;
- la costituzione in giudizio e transazione;
- l'accettazione di eredità, di legati e di donazioni;
- l'attribuzione delle funzioni di Direttore Generale;
- altri atti di particolare rilevanza interessanti l'Ente per i quali le leggi, i regolamenti e lo Statuto non prevedono l'espressa attribuzione ad altro organo.

## Art. 9

### Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è tenuto a riunirsi una volta ogni due mesi.

Il Consiglio è convocato per iniziativa del Presidente o dietro richiesta di almeno 5 membri.

La convocazione del Consiglio deve avvenire per iscritto almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Salvo le eccezioni espressamente previste dalla presente legge nessuna deliberazione è valida se non è presente almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio non possono prendere parte al voto

nelle questioni che li riguardano personalmente o che riguardino loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I verbali delle riunioni, numerati progressivamente per argomento, devono essere trascritti in appositi registri e conservati nella raccolta degli originali.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio, in relazione alle materie trattate, può inviare alle riunioni funzionari ed esperti per fornire i chiarimenti necessari.

Ulteriori particolari norme per il funzionamento del Consiglio saranno fissati nello Statuto dell'Ente.

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri spetta per ogni giornata di riunione il trattamento previsto dalla normativa regionale rispettivamente per il Presidente, il Vice Presidente e i componenti delle Sezioni Provinciali del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.

## Art. 10

### Indirizzo e vigilanza

Il Consiglio regionale, oltre le competenze previste in altri articoli della presente legge, formula le direttive generali da osservarsi da parte degli E.DI.S.U., ne approva gli statuti, i bilanci di previsione e ne ratifica i conti consuntivi con le procedure previste dalla normativa vigente.

La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla rispondenza delle attività degli E.DI.S.U. agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione, ferme restando le facoltà attribuite al Consiglio regionale dallo Statuto della Regione Campania. La Giunta può richiedere l'acquisizione di documenti e di atti e può disporre, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa.

Può disporre, altresì, l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

## **Art. 11**

### **Direttore Generale dell'E.D.I.S.U.**

Il Consiglio di Amministrazione di ciascun E.D.I.S.U. nomina Direttore generale il funzionario di ruolo dell'Ente, che, alla data di costituzione dello stesso, sia in possesso del maggior numero di requisiti di legge in termini di livello di appartenenza, titoli di studio e professionali, di carriera, funzioni espletate e pubblicazioni attinenti il diritto allo studio.

Il Direttore generale svolge funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 7; cura gli atti contabili, predisponendo gli atti necessari per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; sovrintende all'efficienza ed al puntuale funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale.

Il Consiglio di Amministrazione revoca le funzioni di Direttore generale nei casi, previsti dalla legge, di inosservanza delle norme di legge, di regolamento e delle istruzioni, sia in caso di mancato conseguimento dei risultati dell'attività amministrativa ad essi finalizzata.

In fase di prima applicazione della presente legge, le funzioni di Direttore generale vengono espletate dai funzionari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono già tale incarico.

In caso di fusione di più Opere Universitarie, nelle more della nomina del Direttore generale, le funzioni sono attribuite al Direttore dell'ex Opera Universitaria istituita presso l'Università o Istituto Universitario cui afferisce il maggior numero di studenti.

## **Art. 12**

### **Bilancio**

L'E.D.I.S.U. ha gestione e bilancio distinti da quelli della Regione.

L'anno finanziario decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le norme di contabilità dell'Ente si uniformano all'ordinamento

contabile della Regione Campania di cui alla L.R. 27 luglio 1978 n. 20.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone il progetto del bilancio preventivo e quello del conto consuntivo e avrà cura di metterli a disposizione dei membri del Consiglio almeno 10 giorni prima della data della riunione del consesso.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio dell'anno finanziario e trasmesso tempestivamente alla Giunta regionale che lo sottoporrà alla approvazione del Consiglio regionale entro 40 giorni dalla ricezione.

Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il mese di giugno dell'anno successivo e trasmesso al Collegio dei revisori dei Conti, entro trenta giorni.

Dopo l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, entro novanta giorni dal ricevimento, provvede all'inoltro alla Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

### Art. 13

#### Pagamenti e servizi di cassa

Le spese debbono essere contenute nei limiti della somma stanziata nel bilancio preventivo.

I pagamenti sono effettuati tramite mandati firmati dal Presidente e dal Direttore generale dell'E.D.I.S.U.

I mandati di pagamento sono vistati dal responsabile del settore contabilità.

Il servizio cassa è affidato di norma all'Istituto tesoriere della Regione, presente nel Comune sede dell'E.D.I.S.U., mediante apposita convenzione che ne prevede analoghe condizioni, e comunque ad un Istituto di Credito, Ente di Diritto Pubblico o banca di interesse nazionale, su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 14**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: 3 membri effettivi e 2 supplenti designati dal Consiglio Regionale, scelti tra gli iscritti all'albo Nazionale dei Revisori dei Conti o anche, con non meno di dieci anni di iscrizione agli Albi dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri e nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Il Presidente è eletto dal Collegio medesimo tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:

- a) esame del bilancio e rendiconti e predisposizioni della relazione che l'accompagna;
- b) controllo della gestione finanziaria dell'Ente;
- c) trasmissione, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta regionale della relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria;
- d) esecuzione periodica del controllo cassa;
- e) comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla Giunta regionale di osservazioni e rilievi sulla gestione.

Il Collegio è responsabile in solido con il Consiglio di Amministrazione della gestione.

Il Presidente del Collegio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto i bilanci preventivi, i conti consuntivi e la gestione finanziaria ed amministrativa dell'Ente.

Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennità di presenza pari a quella spettante ai componenti delle Sezioni Provinciali del Comitato Regionale di controllo sugli atti degli Enti Locali, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

**TITOLO III - FINALITÀ E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI**

**Art. 15**

**Assegni di studio**

Gli E.D.I.S.U. corrispondono agli aventi diritto, secondo criteri previsti dalla presente legge e limitatamente agli iscritti del primo corso di laurea, un assegno di studio da fruire essenzialmente in servizi.

Tali servizi sono individuabili in:

- servizio alloggio;
- servizio mensa, in buoni-pasto da utilizzare presso le mense dell'Ente;
- servizio buoni per acquisto libri, materiale didattico, vestiario, abbonamenti ferropilobranviari;
- ulteriori servizi idonei a soddisfare esigenze manifestate dagli studenti ed accolte dagli organismi di governo.

In ordine alla quantità ed all'eventuale costo dei servizi sopraelencati, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto delle norme eventualmente emanate con legge-quadro nazionale e della diversa condizione di merito e di reddito degli aspiranti ed infine della distanza chilometrica tra la sede universitaria e quella di residenza.

In caso di oggettiva difficoltà da parte degli E.D.I.S.U. di accogliere, in tutto o in parte, le richieste degli studenti intese ad ottenere vitto e/o alloggio, l'assegno di studio può essere attribuito anche in danaro.

L'ammontare dell'assegno è determinato in L. 1.500.000, per la quota maggiore, ed in L. 750.000, per la quota minore.

Le quote saranno attribuite in base alla distanza dalla sede universitaria del Comune di residenza della famiglia cui appartiene lo studente.

All'uopo, la Commissione Regionale consultiva di cui all'articolo 37 della presente legge elabora, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, una apposita tabella dei Comuni.

Nelle more trovano applicazione le tabelle già approvate dai Consigli di Amministrazione delle Opere Universitarie.

L'assegno in danaro sarà corrisposto agli studenti del primo anno nella misura di un terzo, all'inizio dell'anno accademico e, per i restanti due terzi, dopo il superamento delle prove di esame stabilite dal bando.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle domande pervenute, determina annualmente il numero degli assegni da attribuire.

L'assegno di studio in servizi non può essere sostituito in tutto o in parte; la mancata fruizione totale o parziale dei servizi, a qualsiasi titolo, non comporta onere sostitutivo nei confronti dello studente.

L'ammissione ad usufruire di un beneficio elargito con procedura concorsuale esclude ogni possibile cumulabilità.

I benefici elargiti in danaro non sono tra loro cumulabili bensì alternativi.

L'ammontare degli assegni può essere annualmente incrementato dalla Giunta regionale nel piano annuale di intervento in misura proporzionale con l'andamento del costo della vita, rilevato dagli indici ISTAT.

## **Art. 16**

### **Esclusioni**

Non possono beneficiare degli assegni in servizi o in danaro:

- a) gli studenti degli anni successivi al primo, qualora si trovino fuori corso;
- b) gli studenti delle scuole di specializzazione, di perfezionamento, delle scuole dirette a fini speciali o dei corsi di dottorato di ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione adotterà di volta in volta i provvedimenti di revoca o di diniego dei vari benefici, anche in caso di infrazioni disciplinari e di comportamenti penalmente illeciti, tenendo conto della loro gravità.

La revoca del beneficio avviene e permane sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami.

## Art. 17

### Requisiti di merito

I requisiti di merito indispensabili per essere ammessi a fruire delle forme di assistenza di cui al precedente art. 15 sono sanciti dai Consigli di Amministrazione degli E.S.I.D.U. nell'ambito dei seguenti criteri generali:

- per gli iscritti al primo anno si richiede che abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione con una media di 42/60;
- per gli iscritti ad anni successivi al primo si richiede che abbiano il requisito della continuità scolastica ed in particolare abbiano superato gli esami previsti dal bando con una votazione media minima di 24/30.

## Art. 18

### Requisiti di reddito

I Consigli di Amministrazione degli E.D.I.S.U. sanciscono i requisiti di reddito indispensabili per essere ammessi agli assegni di studio di cui al precedente art. 15, in conformità al seguente criterio:

- non contribuiscono alla formazione di reddito di cui sopra le somme percepite a titolo di assegno, borsa di studio o sussidio ai fini didattici;
- si richiede che il nucleo familiare dello studente abbia conseguito nell'anno solare precedente un reddito non superiore a L. 25.000.000 al lordo delle imposte sul reddito delle persone fisiche; tale reddito va riferito sia a quello dichiarato dai singoli componenti il nucleo familiare o delle persone tenute al mantenimento, nel caso in cui l'interessato abbia formato una propria famiglia sprovvista di redditi propri, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e sia a quelli la cui imposta sia pagata all'origine o siano esenti del tutto.

I suddetti redditi vanno comprovati da dichiarazioni sottoscritte da tutti i titolari degli stessi, secondo le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15 e nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Il limite di L. 25.000.000 viene aggiornato dal Consiglio regio-

nale nel piano annuale di intervento di cui al successivo art. 37, con riferimento alle variazioni del reddito medio nazionale pro-capite dell'anno precedente.

## **Art. 19**

### **Graduatorie**

Qualora gli assegni disponibili siano conferiti a tutti gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dai precedenti artt. 17 e 18 si provvede alla sola pubblicazione dell'elenco degli assegnatari.

In caso diverso, nel bando di concorso deve essere prevista la compilazione e la pubblicazione di graduatoria sulla base dei seguenti criteri di massima:

1) per gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso viene valutato, integralmente, la votazione riportata nell'esame di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti dei corsi successivi al primo viene considerata la media, calcolata fino al millesimo dei voti riportati dal candidato, negli esami richiesti a norma del bando di concorso. Ai fini della graduatoria qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i migliori.

Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che già ne abbiano goduto nell'anno precedente. A parità di merito, qualora non fruiscano della assistenza diretta prevista dal precedente art. 3 viene data la precedenza agli studenti appartenenti alle categorie dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118, oppure ad altre categorie di portatori di handicaps, protetti dalla legge, e l'importo annuale dell'assegno può essere aumentato – previa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione – fino al doppio.

Successivamente, sempre a parità di merito, viene data la precedenza allo studente appartenente al nucleo familiare in condizioni economiche più sfavorevoli, in base ai criteri indicati nel bando di concorso, tenuto conto del reddito familiare e della composizione del nucleo familiare, comprendente i parte-

cipanti alla formazione del reddito valutato ai fini del concorso, oltre i figli a carico; in ordine successivo, la precedenza va allo studente con famiglia propria, allo studente che abbia sostenuto esami in numero maggiore ed infine allo studente più anziano d'età.

#### **Art. 20**

##### **Partecipazione al costo dei servizi**

Gli utenti contribuiscono alle spese di gestione in proporzione al reddito familiare, determinato ai sensi del precedente articolo.

Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 37 determina non più di tre fasce di reddito familiare alle quali correlare la tariffazione dei servizi erogati dagli E.D.I.S.U.

Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, il reddito complessivo familiare è diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare determinando una quota minima di base.

#### **Art. 21**

##### **Strutture abitative e servizio mensa**

L'utilizzazione delle strutture abitative ed il funzionamento del servizio mensa è disciplinato da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento dovrà prevedere, nell'esercizio delle strutture abitative e di mensa, limitate forme di collaborazione da parte degli studenti, al fine di contenere i costi di gestione dei servizi.

L'accesso degli studenti alle strutture abitative eventualmente non utilizzate per l'assegno di studio in servizi avviene mediante pubblico concorso annuale. La graduatoria, da prevedersi nel bando di concorso, deve essere formulata in base ai medesimi criteri fissati per l'attribuzione dell'assegno di studio, assicurando, in via preliminare, la conferma del posto-alloggio agli studenti in difetto di un esame rispetto al merito previsto per gli assegnati ed agli studenti del primo anno fuori corso. Gli studenti

prossimi alla laurea potranno ottenere la conferma fino al 31 marzo dell'anno accademico in corso, previa adeguata documentazione.

L'utilizzazione dei servizi da parte degli studenti avviene secondo un calendario fissato all'inizio dell'anno accademico.

La gestione delle strutture abitative e del servizio mensa viene di norma effettuata direttamente dall'Ente o, in casi particolari di assoluta e documentata impossibilità, mediante appalto.

La disponibilità delle strutture abitative può essere integrata, anche per periodi limitati, mediante convenzione con Enti pubblici o privati.

Le tariffe dei diversi servizi vengono fissate in modo da garantire un adeguato accesso all'utilizzazione dei servizi medesimi, compatibilmente all'equilibrio economico-finanziario della gestione. La determinazione delle tariffe, secondo le fasce di reddito, di cui al precedente art. 18, viene effettuata all'inizio di ciascun anno accademico.

Il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente le tariffe dei diversi servizi, in modo tale da assicurare che le stesse siano rapportate alla differenza tra la disponibilità finanziaria dell'Ente ed i costi imputabili a ciascuno dei servizi medesimi.

Le tariffe del servizio mensa non potranno comunque essere inferiori al 20% del costo delle derrate utilizzate per la confezione dei pasti.

Compatibilmente con la capacità ricettiva e subordinatamente al soddisfacimento del primario fine istituzionale, potranno essere stipulate convenzioni con l'Università, Regione ed Enti pubblici per l'utilizzo delle mense da parte di loro dipendenti, comunque, senza oneri per gli E.D.I.S.U.

## **Art. 22**

### **Borse di studio**

Gli E.D.I.S.U. possono istituire, nei limiti della disponibilità di bilancio, borse di studio annuali, da attribuire per concorso, per la frequenza a corsi di specializzazione anche all'estero, in materia di rilevante interesse scientifico e culturale, con parti-

colare riferimento alle esigenze della programmazione regionale.

L'importo di ciascuna borsa di studio non può superare le Lire 2.500.000.

#### **Art. 23**

##### **Servizio di consulenza ed orientamento**

Il servizio di consulenza ed orientamento ha il compito di fornire agli studenti, in collaborazione con l'Università ed altre Istituzioni preposte al raggiungimento di tali fini, notizie ed informazioni necessarie per orientare gli studenti nella programmazione degli studi anche in relazione alla realtà ed alle prospettive nel mondo del lavoro.

Per tale servizio l'E.D.I.S.U. potrà avvalersi anche delle attività degli Enti ed Istituti specializzati.

#### **Art. 24**

##### **Servizio per le attività culturali**

Il servizio per le attività culturali e ricreative, organizzate dagli E.D.I.S.U., ha il fine di promuovere, in collaborazione con le Università o con le Associazioni o Cooperative studentesche, iniziative per la diffusione e l'approfondimento della cultura fra gli studenti.

Esso organizza dibattiti, conferenze, seminari, spettacoli e rassegne e contribuisce all'attuazione di iniziative proposte da studenti e ritenute idonee allo scopo.

Sulla base di consultazioni con gli studenti, i loro rappresentanti in seno ai Consigli di Amministrazione degli Enti propongono un programma delle attività di cui ai precedenti commi che prevede un razionale impiego delle disponibilità finanziarie destinate a tali fini con particolare riguardo alle iniziative da realizzarsi nelle strutture abitative.

#### **Art. 25**

##### **Servizio prestito libri e consultazione**

Il servizio editoriale e librario provvede, ad uso esclusivo degli

studenti universitari, alla produzione e diffusione di materiale didattico, scientifico audiovisivo.

Il servizio si articola in:

- 1) prestito librario presso i competenti uffici dell'Ente;
- 2) produzione, stampa e diffusione di dispense e materiale didattico ed audiovisivo.

Il Consiglio di Amministrazione degli E.D.I.S.U., con apposito regolamento, disciplina il servizio di consultazione e prestito libri presso la biblioteca dell'Ente.

La consultazione dei testi universitari è possibile, altresì, nelle biblioteche regionali o, limitatamente alle località dove è più rilevante la percentuale di provenienza degli studenti, nelle biblioteche comunali presso le quali l'Ente abbia distaccato parte del proprio patrimonio librario, previa convenzione tra gli Enti interessati.

#### **Art. 26**

##### **Servizio editoriale, librario ed audiovisivo**

L'E.D.I.S.U. può affidare, mediante convenzione, l'attuazione dei servizi editoriali e librari, in tutto o in parte, a cooperative di studenti operanti nell'ambito universitario. In tal caso l'E.D.I.S.U. esercita vigilanza e controllo sulle cooperative in merito al rispetto delle norme contenute nel presente articolo.

L'E.D.I.S.U. può concedere in uso il materiale grafico di proprietà dell'Ente a cooperative studentesche, mediante apposite convenzioni.

Può essere istituito un servizio di assistenza agli studenti per la stesura dattilografica e la rilegatura delle tesi di laurea.

#### **Art. 27**

##### **Servizio turistico**

Il servizio turistico promuove le attività dirette ad incrementare il turismo universitario. In particolare favorisce l'effettuazione di viaggi e soggiorno in Italia e all'estero a prezzi ridotti, mediante accordi con organismi nazionali che si occupano di turismo studentesco e sociale e con organizzazioni estere ed internazionali del settore.

Svolge attività anche a favore di studenti stranieri, a condizione di reciprocità, in coordinamento con i Ministeri degli Esteri e della Pubblica istruzione e con l'Università.

## Art. 28

### Assistenza sanitaria

Gli studenti universitari, utenti del Servizio Nazionale Sanitario, possono fruire delle prestazioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso l'Unità Sanitaria Locale nella cui circoscrizione è ubicata l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria ai sensi del IV comma dell'art. 19 della legge stessa.

Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria nei modi di cui alla lettera a) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Gli E.D.I.S.U. possono stipulare convenzioni con le Università per la fruizione, da parte degli studenti universitari, dei servizi sanitari previsti e svolti dalle stesse strutture universitarie.

## Art. 29

### Servizio trasporti

L'accesso alle strutture universitarie viene favorito mediante agevolazioni per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico.

Le agevolazioni, qualora non siano previste già da norme statali o regionali, consistono nella stipula di convenzioni con le maggiori aziende di trasporto per ottenere tariffe preferenziali a favore degli studenti universitari.

Nell'ambito degli assegni di studio in servizi gli studenti possono beneficiare, in forma gratuita, di biglietti di viaggio, tessere di abbonamento, tessera di percorrenza o altri documenti di viaggio consimili estensibili anche all'eventuale accompagnatore degli studenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 o ad altra categoria di disabili protetta dalla legge.

### **Art. 30**

#### **Servizio per le attività sportive**

Gli E.D.I.S.U. appoggiano le iniziative promosse dal comitato sportivo universitario e collaborano con esso per assicurare la partecipazione degli studenti universitari alle attività sportive.

Il servizio, in particolare, favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari ed a quelli gestiti dagli Enti Locali; promuove l'organizzazione di corsi di iniziative e perfezionamento nelle varie discipline sportive, la organizzazione di attività sportive ed agonistiche, di gare locali, regionali, nazionali ed internazionali, sia nell'ambito universitario che nelle federazioni sportive.

Le gare internazionali si svolgeranno previa intesa governativa, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 616/1977.

### **Art. 31**

#### **Prestito d'onore**

Gli E.D.I.S.U. possono concedere prestiti d'onore agli studenti universitari particolarmente meritevoli, con esclusione degli iscritti al primo anno, purché abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studi prescelto.

Annualmente, in sede di stesura del bilancio di previsione, viene determinata la quota parte del fondo a disposizione da destinare alla concessione del prestito d'onore.

I prestiti sono concessi a tasso agevolato su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, nella quale sono stabilite le modalità per la restituzione.

## TITOLO IV - BENI E PERSONALE

### Art. 32

#### Beni

La Regione Campania mette a disposizione degli E.D.I.S.U. i beni mobili e immobili, esistenti nelle rispettive province, già delle Opere Universitarie e ad essa trasferiti con decreto legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1979, n. 642, demandandone agli stessi la gestione.

Fino all'entrata in vigore di diversa normativa statale, i beni immobili di proprietà dello Stato, delle Università statali e degli Enti pubblici destinati al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, sono messi a disposizione degli E.D.I.S.U. mediante convenzione con l'Ente proprietario, ivi compresi i beni di cui al dodicesimo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

I beni immobili acquistati con fondi regionali, restano di proprietà della Regione e sono messi a disposizione dei singoli E.D.I.S.U. che provvedono alla gestione.

### Art. 33

#### Dotazione organica

I Consigli di Amministrazione degli E.D.I.S.U. sottopongono alla Giunta regionale la modifica delle piante organiche vigenti che, successivamente definite dalla Giunta, è sottoposta all'approvazione con legge del Consiglio regionale.

### Art. 34

#### Stato giuridico ed economico del personale

È istituito presso ciascun E.D.I.S.U. il ruolo organico del personale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza del personale dell'Ente è quello previsto per il personale di ruolo della Regione Campania.

Ai posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente si accede mediante pubblico concorso per esame o per titoli ed esami

secondo le modalità e le condizioni previste per l'accesso ai ruoli regionali.

I concorsi sono indetti con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. La Regione può mettere a disposizione dell'Ente proprio personale nei limiti dell'organico.

Gli E.D.I.S.U. possono utilizzare con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a novanta giorni e non rinnovabili nell'anno, il personale necessario a svolgere funzioni temporanee o in sostituzione di altro assente per maternità, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 o, comunque, in sostituzione di personale di ruolo temporaneamente assente, nell'ipotesi prevista dalla legge, qualora la Giunta regionale non vi provveda entro 5 giorni dalla motivata richiesta.

Agli atti di amministrazione del personale si provvede con decreto del Presidente dell'Ente su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il personale in servizio presso l'Ente fruisce anche in via compensativa dei riposi e dei congedi ordinari nei periodi di interruzione della attività accademica.

Tale personale deve essere utilizzato nelle attività della presente legge.

È istituita, presso ciascun E.D.I.S.U., la Commissione di disciplina così composta:

- 1) il Presidente del Consiglio di Amministrazione od un suo delegato membro del Consiglio stesso, che la presiede;
- 2) due funzionari dell'Ente effettivi e due supplenti, di livello non inferiore al VII di cui alla legge regionale 23 maggio 1984, n. 27, designati dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti rispettivi, designati, distintamente, dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale.

I membri di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono nominati, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale.

I componenti la Commissione durano in carica cinque anni, salvo revoca da parte degli organi designati e possono essere riconfermati per una sola volta.

Alla Commissione sono attribuiti, in materia disciplinare, i compiti di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 35**

#### **Regolamento**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i singoli Consigli di Amministrazione proporranno alla Giunta regionale un "regolamento del personale e dei servizi" da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

## **TITOLO V - FUNZIONI DELLA REGIONE - FINANZIAMENTI TASSE E CONTRIBUTI**

### **Art. 36**

#### **Programmazione regionale**

Il Consiglio regionale approva entro il mese di giugno di ogni anno, su proposta della Giunta e previo parere della Commissione regionale consultiva di cui al successivo art. 37, il piano degli interventi per il diritto allo studio nell'ambito universitario, sentito il parere del Comitato regionale di Coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che si ha per acquisito decorsi trenta giorni dalla richiesta. Il piano, in coerenza con le previsioni del piano regionale di sviluppo, indica gli obiettivi da realizzare in via prioritaria e determina l'ammontare dei finanziamenti globali nonché le fasce di reddito familiare (non più di tre) cui correlare la tariffazione dei servizi erogati nonché i limiti di reddito per partecipare ai concorsi per assegni in servizi ed in danaro.

Nel piano sono previsti i fondi da attribuire agli E.D.I.S.U. per l'attuazione degli interventi, su specifica motivata richiesta e nei limiti delle risorse disponibili dell'apposito capitolo della legge annuale di bilancio di cui al successivo art. 40.

Per far fronte ad esigenze sopraggiunte all'approvazione del

piano, il Consiglio regionale su proposta della Giunta può deliberare piani suppletivi relativi all'anno accademico in corso.

La Giunta regionale può erogare acconti su fondi regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore alla metà della somma già assegnata nell'anno accademico precedente.

### **Art. 37**

#### **Commissione regionale consultiva**

È costituita la Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario composta dall'Assessore regionale all'Istruzione e Cultura, che la presiede, dai rettori delle Università o Istituti di Istruzione Universitaria della Regione, dai Presidenti dei Consigli di Amministrazione della Accademie di Belle Arti della Regione, dai Direttori dell'Istituto di Magistero Parificato Femminile "Suor Orsola Benincasa" e dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli, dai Presidenti e dai Coordinatori degli E.D.I.S.U., dagli Assessori alla Pubblica Istruzione dei Comuni sede di Ateneo o Istituto Superiore, dal Coordinatore del Servizio Istruzione e Cultura della Giunta regionale e dal funzionario del servizio stesso incaricato della materia concernente il diritto allo studio, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative sul piano nazionale e da tre rappresentanti designati da ciascuna delle componenti studentesche presenti in ciascun Consiglio di Amministrazione degli E.D.I.S.U.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del settore Diritto allo Studio designato dall'Assessore regionale al ramo.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede anche alla eventuale sostituzione di membri che cessino dall'incarico.

La Commissione ha funzione consultiva in relazione alle competenze regionali di cui agli artt. 36 e 38; può promuovere iniziative e provvedimenti utili per lo sviluppo ed il miglioramento degli interventi per il coordinamento e l'integrazione di tutte

le attività previste dalla presente legge; esprime inoltre il parere sulla localizzazione delle nuove Università in Campania e sui piani di edilizia universitaria.

Ai componenti della Commissione competono le indennità di cui al penultimo comma del precedente art. 9.

### **Art. 38**

#### **Attribuzioni della Giunta regionale**

La Giunta regionale predispone il piano di intervento per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario da trasmettere al Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno. Impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli E.D.I.S.U. coordinandone l'attività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria, coi servizi socio-sanitari, con quelli dell'educazione permanente e delle altre istituzioni culturali.

Promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi.

Realizza e diffonde pubblicazioni di contenuto socio-culturale, storico e scientifico destinate agli studenti delle Università con particolare riguardo ai problemi della Regione Campania.

Può, a fronte di speciali urgenti situazioni di necessità, informandone tempestivamente la competente Commissione consiliare, erogare agli Enti contributi straordinari per gli interventi di cui al titolo terzo.

Approva le proposte di acquisto e di alienazione degli immobili. Trasmette al Consiglio regionale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente per la relativa approvazione.

### **Art. 39**

#### **Tasse e contributi**

La tassa prevista dall'art. 190 del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abili-

tazione all'esercizio professionale, con la presente legge diviene tributo proprio della Regione Campania a norma dell'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e viene fissata nella misura del L. 50.000.

Parimenti viene istituito, quale tributo proprio della Regione Campania, il contributo previsto dagli artt. 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, che va esteso a tutte le categorie di destinatari di cui all'art. 3 della presente legge.

La tassa e il contributo di cui ai precedenti commi devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

Nell'accertamento, liquidazione o riscossione delle tasse si applicano le norme previste dalla legge regionale istitutiva dei tributi propri della Regione Campania e dalla legge regionale concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

Per l'accertamento delle violazioni si applicano le vigenti disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.

In relazione a quanto disposto dal secondo comma, viene istituito, nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, il capitolo denominato "Contributi delle Università, degli Istituti Universitari e degli studenti universitari per il funzionamento degli E.D.I.S.U."

## **Art. 40**

### **Finanziamento**

Ai finanziamenti degli E.D.I.S.U. si provvede mediante impiego delle somme stanziare nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La Regione comunica agli E.D.I.S.U., prima dell'approvazione del bilancio regionale da parte del Consiglio, le somme attribuite per il successivo anno finanziario: in mancanza, gli E.D.I.S.U. sono autorizzati a prevedere in bilancio una somministrazione di fondi pari a quella dell'esercizio dell'anno precedente incrementata del tasso programmato di inflazione.

Nello stato di previsione della spesa, per gli esercizi finanziari successivi a quello dell'anno di entrata in vigore della presente

legge, saranno istituiti appositi capitoli di bilancio, con le seguenti denominazioni:

- attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario;
- finanziamento agli E.D.I.S.U. per spese di investimento, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio utilizzando la quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- interventi integrativi in favore degli E.D.I.S.U. della Regione con uno stanziamento pari all'ammontare del corrispondente capitolo dell'entrata di cui all'ultimo comma del precedente art. 39.

#### Art. 41

##### Rinvio alla normativa vigente

Si applicano agli E.D.I.S.U. le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato nonché ogni altra legge statale e regionale, per quanto non previsto dalla presente legge.

### TITOLO VI - NORME TRANSITORIE

#### Art. 42

##### Dotazione organica

I Consigli di Amministrazione degli E.D.I.S.U. deliberano in relazione alle esigenze dei servizi, la proposta di dotazione organica, che viene definita dalla Giunta regionale e sottoposta all'approvazione con legge del Consiglio regionale.

#### Art. 43

##### Personale

In fase di primo impianto, il personale trasferito alla Regione Campania, ai sensi del combinato disposto dall'art. 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e del D.L. 31 ottobre 1979, n. 536, convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 1979, n. 642, ed avente diritto all'inquadramento nel ruolo organico del personale della Giunta Regionale della Campania ai sensi della

L.R. 23 novembre 1983, n. 33, viene trasferito nei ruoli degli E.D.I.S.U.

#### **Art. 44**

##### **Personale delle opere universitarie non statali**

Il personale di ruolo che alla data del 31/10/1981 prestava servizio presso le Opere Universitarie formalmente e regolarmente istituite presso l'Istituto Universitario Pareggiato di Magistero Femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli e l'ISEF di Napoli, è trasferito a domanda da presentare a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli degli E.D.I.S.U. istituiti ai sensi del precedente art. 4.

Il trasferimento nei ruoli degli E.D.I.S.U. decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal 30° giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento nei ruoli dei rispettivi E.D.I.S.U. del personale trasferito ai sensi dei commi precedenti, si provvede con le medesime modalità di quello relativo al personale delle Opere Universitarie annesse alle Università ed agli Istituti universitari statali ai sensi della legge regionale n. 33 del 23 novembre 1983.

#### **Art. 45**

##### **Soppressione delle Opere universitarie**

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse tutte le opere Universitarie istituite presso Università, Istituti Universitari statali della Campania, nonché dell'Istituto Universitario Pareggiato di Magistero Femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli e dell'ISEF di Napoli. Ciascun Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione del corrispondente E.D.I.S.U., per lo svolgimento della normale attività assistenziale.

## Art. 46

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 gennaio 1986

Il Presidente  
(Fantini)